

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 novembre 2017 — Ferroviál e a./Commissione**(Causa T-252/15 R)****(«Procedimento sommario — Regime di aiuti previsto dalla normativa fiscale spagnola — Disposizione riguardante l'imposta sulle società che consente alle imprese spagnole di ammortizzare l'avviamento derivante dall'acquisizione di partecipazioni in imprese estere — Nuova interpretazione amministrativa — Inclusione nel regime delle acquisizioni dirette di partecipazioni in società holding estere — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 042/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ferroviál e a. (Madrid, Spagna), Ferroviál Servicios, SA (Madrid) e Amey UK plc (Oxford, Regno Unito) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e M. Linares Gil, avvocati)

Resistente: Commissione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell'esecuzione della decisione (UE) 2015/314 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione — Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GU 2015, L 56, pag. 38).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2017 — HeidelbergCement / Commissione**(Causa T-902/16) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato del cemento grigio in Croazia — Decisione di avvio della fase di esame approfondito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)**

(2018/C 042/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler e H. Weiß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e T. Vecchi, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6591 final della Commissione, del 10 ottobre 2016, di avvio della fase di esame approfondito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, volta a verificare la compatibilità con il mercato interno dell'acquisizione del controllo della Cemex Hungária Épitőanyagok Kft. e della Cemex Hrvatska d.d. da parte della HeidelbergCement e della Schwenk Zement KG tramite la Duna-Dráva Cement Kft.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La HeidelbergCement AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.02.2017.

Ordinanza del Tribunale 27 novembre 2017 — Schwenk Zement / Commissione**(Causa T-907/16) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato del cemento grigio in Croazia — Decisione di avvio della fase di esame approfondito in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)****(2018/C 042/38)***Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e T. Vecchi, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6591 final della Commissione, del 10 ottobre 2016, di avvio della fase di esame approfondito in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, diretta a verificare la compatibilità con il mercato interno dell'acquisizione del controllo della Cemex Hungária Épitőanyagok Kft. e della Cemex Hrvatska d.d. da parte della HeidelbergCement AG e della Schwenk Zement per il tramite della Duna-Dráva Cement Kft.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Schwenk Zement KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Troszczynski / Parlamento**(Causa T-148/17) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Irricevibilità parziale — Non luogo a statuire parziale»)****(2018/C 042/39)***Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi, poi F. Wagner, avvocati)